

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 24 ORE SETTIMANALI

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza degli uffici amministrativi di questo Ente "IPAB - ASSAP - Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa"

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice copia originale, avente tra le parti forza di legge

L'Ente IPAB - ASSAP - Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa" C.F. 80016490825 , (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Ente") rappresentato dal dr. Rosario Candela, - Commissario Straordinario - nato a Torretta il 12/02/1963 nominato con D.A. dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 43/GAB del 08/06/2021, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente e per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio nella sede di questo Ente;

Premesso:

- Vista la deliberazione del Presidente n. _____ del 02/12/2016, con la quale si è provveduto all'Approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro Subordinato di Diritto Pubblico a Tempo Indeterminato e a Tempo Parziale – per
- Visto il contratto individuale di lavoro a Tempo Indeterminato e a Tempo Parziale stipulato tra l'Ente e il dipendente Sig. nato ailin data con assunzione dal 01 gennaio 2017, categoriae profilo professionale.....;
- Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 47 del 08 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla modifica compensativa dell'impegno orario delle figure professionali della pianta organica dell'Ente;
- Vista la nota prot. n.del con la quale, nel comunicare l'intendimento dell'Ente di proporre la variazione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali, si è provveduto a chiedere al dipendente Sig. di presentare l'accettazione della variazione oraria proposta, la dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001e di comunicare, infine, se si intende optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto;
- Vista la nota del, rubricata al prot. dell'Ente al n. del, con la quale il dipendente Sig., comunica l'accettazione della variazione oraria proposta da 20 a 24 ore settimanali, da svolgersi su piano misto orizzontale e verticale , e dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

- Vista la deliberazione n. del con la quale si è provveduto a dichiarare esecutiva ai sensi dell'art. 68 comma 2 e 3 della L.R. n. 10 del 27/04/1999 come sostituito art. 21 comma 14 L.R. n. 19 del 22/12/2005 la delibera n. 47 del 08 luglio 2021 avente ad oggetto "Modifica compensativa dell'impegno orario delle figure professionali della pianta organica dell'Ente".

Visti:

- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) L'Ente, nella persona del rappresentante legale e commissario straordinario pro.tempore, incrementa le ore da 20 a **24 ore settimanali** con decorrenza **dal 01 ottobre 2021** al dipendente Sig.nato il a e residente ain Via, già assunto a tempo indeterminato, come sopra specificato, dal 01 gennaio 2017.
- 2) Il dipendente Sig. rimane inquadrato nella categoria....., profilo professionale ".....", con le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione, indicativamente riportate nell'allegato "A" del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in materia di attribuzioni di mansioni diverse ma non prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta, senza che ciò comporti alcuna variazione al trattamento economico.
- 3) Il livello retributivo tabellare è determinato dalla tabella contrattuale vigente rapportata alla percentuale del 66,67% ripartito in dodici mesi, corrispondente all'importo mensile, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali di €al quale si aggiunge il rateo della 13[^] mensilità ai sensi di legge.
A tale retribuzione fondamentale si aggiungono le quote mensili di:
 - a) Indennità art. 4, comma 3 CCNL 1996, (solo per 12 mensilità);
 - b) Indennità di comparto, proporzionalmente alla prestazione lavorativa (solo per 12 mensilità);
 - c) Indennità di vacanza contrattuale (per 12 mensilità oltre la 13[^]);
 - d) Elemento perequativo.Pertanto, la retribuzione mensile al lordo delle ritenute erariali e previdenziali corrisponde a complessivi €.....
Verranno, corrisposte le quote di assegno nucleo familiare, se ed in quanto dovute e negli importi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4) Il Sig.....continua ad essere assegnato presso la sede dell'Ente di Viale del Fante n. 66 - Palermo.

In funzione di provvedimenti di modifica alla dotazione organica o di diversa organizzazione del lavoro, la sede di attività potrà mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni da parte del rappresentante legale dell'Ente e/o del Dirigente e/o Responsabile del servizio, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, l'Ente potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equipollente;

- 5) Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
- 6) L'orario di lavoro è di 24 ore settimanali, sarà articolato con il piano orario misto, come optato nelle premesse, tenendo conto anche dell'esigenze dell'Ente e secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base delle normative vigenti, dal rappresentante legale dell'Ente e/o del Dirigente e/o Responsabile del servizio, con successiva disposizione;

7) FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

- a) Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 18 del CCNL del 06/07/1995 e ss.mm.ii. che sono per ogni anno di servizio n. 28, a cui si aggiungono n. 4 giorni di festività soppresse.
- b) In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal CCNL vigente.

8) DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

- A) Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti ed in quanto applicabili;
- B) Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obblighi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

9) INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

10) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regione-Autonomie Locali e nei regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti.

11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell'Ente.

12) BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del n. 25 della tabella allegata al DPR 26.10.1972 n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al DPR 26.04.01986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Il Commissario Straordinario pro-tempore
Dott. Rosario Candela

Il Dipendente
Sig.